



Sentenza n. 47/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23097** del registro di Segreteria,

relativo al conto giudiziale n. **39339**, reso da **FRANCESCO PICHIERRI** (cod.

fisc.: PCHFNC52E25D086L), rappresentato e difeso come da procura in atti,

dall'avv. Terenzio Fulvio Ponte (cod. fisc.: PNTTNZ73A08F205B; tel/fax

0984.396098; p.e.c.: avvfulvioponte@pecstudio.it), elettivamente domiciliato

presso lo studio legale di quest'ultimo, in Cosenza viale Giacomo Mancini n.

156, in qualità di agente contabile incaricato della riscossione delle casse

cup e delle prestazioni presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA)

Por di Cosenza (00204480420), per l'esercizio finanziario 2015, costituito, ai

sensi dell'art. 148, secondo comma, c.g.c., a mezzo di un funzionario

delegato, giusta determina del direttore generale n. 234/DEGEN del 26

giugno 2024.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza dell'11 febbraio 2025, letta la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udite le conclusioni del P.M., S.P.G. dott.

Pasquale Pedace. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'IRCCS-INRCA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 295/2021-1 relativa al conto giudiziale n. 39339, avente ad oggetto la gestione delle attività di riscossione delle casse cup e prestazioni presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (IRCCS-INRCA) Por di Cosenza per l'esercizio finanziario 2015, reso dall'agente contabile Francesco Pichierri, il Magistrato designato, in esecuzione della sentenza-ordinanza n. 69/2022 del 22 marzo 2022 - con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale e la procedibilità del conto giudiziale, con la conseguente rimessione degli atti per l'esame istruttorio - ha rilevato una serie di criticità del conto. In particolare, ha evidenziato che, relativamente alla fase della riscossione, vi sarebbe discordanza tra il conto giudiziale ed il giornale di cassa con una differenza pari ad € 5.407,18; che, quanto ai riversamenti, risulterebbe non versato l'importo di € 2.309,55; che vi sarebbero n. 21 ricevute di ordine di bonifico tra quelle trasmesse completamente illeggibili; e, infine, che vi sarebbero significative carenze documentali, ostative all'esame del conto, perché non sono state trasmesse tutte le ricevute fiscali e/o fatture emesse nei confronti degli assistiti, le note di credito emesse per eventuali rimborsi e l'elenco degli esenti dal pagamento della prestazione, in quanto (cfr. nota INRCA prot. n. 33305 del 31 ottobre 2023) il fornitore di allora (ora "InterSystems U.S.") ha comunicato l'impossibilità per *policy* aziendali di dar seguito a tale richiesta.

2. Con memoria depositata il 19 giugno 2024, si è costituito in giudizio

l'agente contabile, il quale, in via preliminare, ha contestato la propria

qualifica di contabile principale ed ha, quindi, rilevato di essere

nell'impossibilità di reperire i documenti utili per l'istruttoria a fronte del

rifiuto opposto dal gestore informatico del sistema cup, "InterSystem U.S.",

alla richiesta di copia della documentazione da parte dell'amministrazione.

3. Con memoria difensiva depositata il 9 luglio 2024, l'istituto di ricovero e

cura ha rappresentato che il giornale di cassa presenta una discordanza sul

valore degli incassi bancomat e contanti per i mesi di marzo, aprile e

novembre 2015. Pertanto, ha allegato una tabella dove sono stati corretti gli

errori e dalla quale si evince la quadratura degli incassi in contanti tra conto

giudiziale e giornale di cassa. Ha aggiunto che, poiché il presidio di Cosenza

ha cambiato nel 2016 il sistema di gestione delle casse cup *ticket*, ha chiesto

il rilascio di copia della documentazione richiesta dal Magistrato designato

al fornitore del servizio, il quale ha comunicato *"l'impossibilità per policy*

aziendale di poter dare seguito alla nostra richiesta." Ha, infine, dichiarato

che, con riguardo ai riversamenti in tesoreria delle somme riscosse a fine

esercizio finanziario, dal conto giudiziale risulta non versato un importo di

euro 2.309,55 e che, in realtà, l'importo residuo da incassare a fine esercizio

finanziario era pari ad euro 2.354,94, posto che, per un mero errore

materiale è stato indicato nella colonna "Importo versamenti al Tesoriere"

l'importo di euro 5.249,39 e non l'importo corretto pari ad euro 5.204,00. Di

conseguenza, l'importo corretto, pari ad euro 2.354,94, risulta versato con

l'allegato bonifico il 5 gennaio 2016. L'istituto ha, infine, depositato un

prospetto che evidenzia per singolo mese tutti i versamenti effettuati in

tesoreria a fronte dei quali sono state emesse le reversali di incasso.

4. Con ordinanza n. 76/2024 del 5 agosto 2024, resa a seguito dell'udienza pubblica del 10 luglio 2024, questa Corte territoriale, ha, preliminarmente, sottolineato che l'IRCSS-INRCA è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a rilevanza nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui struttura organizzativa è articolata nella sede legale ubicata ad Ancona e nelle sedi periferiche dislocate nelle Regioni Lombardia, Calabria e Marche, e che, con sentenza-ordinanza n. 69/2022, ha dichiarato, *inter alia*, la procedibilità del conto in parola ritenendo che l'organizzazione dell'ente abbia inteso individuare, in deroga al principio dell'unicità del conto di cui agli artt. 192 e 193 RD n. 827/1924, e anche per la gestione in esame (anteriore all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione dell'ente), un agente contabile per le casse cup di ciascuna sede (centrale e periferiche), precisando che sono subagenti soltanto gli operatori ulteriormente addetti ai singoli sportelli. Ha, quindi, evidenziato che, ai sensi dell'art. 149 c.g.c., il gestore "InterSystem U.S." è tenuto a fornire la documentazione richiesta dal Magistrato designato con la nota istruttoria inoltrata all'amministrazione il 16 giugno 2023, perché indispensabile al compiuto esame della gestione contabile ed ha, pertanto, disposto, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, doversi procedere a mezzo della Guardia di Finanza, tramite accesso diretto presso l'amministrazione e/o il gestore informatico "InterSystem U.S.", all'acquisizione delle fatture /ricevute di riscossione dei *ticket* rilasciate agli utenti, con indicazione della tipologia della prestazione erogata, delle note di credito complete della motivazione del rimborso e ricevuta fattura emessa, relativamente a eventuali rimborsi contabilizzati sul registro di cassa, dell'elenco esenti *ticket* che hanno usufruito di prestazioni

sanitarie nel corso dell'esercizio finanziario, delle copie estratti conto in cui sono confluiti tutti i pagamenti, dei verbali relativi alle verifiche ordinarie e straordinarie effettuate sulla regolarità della gestione da parte del collegio dei revisori (ove presenti), dei verbali relativi alle verifiche amministrative (ove presenti). Il Collegio ha, quindi, rimesso gli atti al Magistrato designato ai fini del completamento dell'istruttoria sul conto giudiziale

5. Con relazione conclusiva del 7 gennaio 2025, il Magistrato designato, all'esito dell'espletamento istruttorio svolto con l'intervento della Guardia di finanza, che ha acquisito documentazione depositata a mezzo p.e.c. il 26 settembre 2024, e anche in considerazione della documentazione prodotta dall'amministrazione con memoria per l'udienza del 10 luglio 2024, ha, quindi, rappresentato che:

a) con riguardo alla rilevata discordanza nella somma riscossa tra il giornale di cassa ed il conto giudiziale, con i chiarimenti forniti in memoria e le rettifiche rappresentate schematicamente nella tabella ivi allegata, emergerebbe che tale discordanza sia imputabile al fatto che il giornale di cassa ricomprende sia le riscossioni pos che quelle in contanti mentre il conto giudiziale riporta solo le riscossioni in contanti eseguite nell'esercizio finanziario per il complessivo importo di euro 127.424,23;

b) relativamente alla necessità di acquisire le fatture e/o le ricevute fiscali, le note di credito di eventuali rimborsi e l'elenco degli esenti, l'amministrazione, nonostante l'intervento della Guardia di finanza, non ha fornito alcun riscontro considerato il preventivo di spesa per l'estrazione dei dati storici richiesti fornito dal gestore informatico;

c) relativamente ai riversamenti in tesoreria, sono state ritrasmesse n. 47

ricevute di bonifico, di cui 21 rimangono illeggibili, sicché il totale versato di cui è stato possibile accertare l'entità e la natura ammonta all'importo di euro 71.446,74.

6. Nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025, il P.M., in adesione alle richieste del Magistrato designato contenute nella relazione di irregolarità, ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'IRCCS-INRCA. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, questo Collegio osserva che la qualifica di agente contabile del signor Francesco Picchierri è stata accertata con la sentenza-ordinanza n. n. 69/2022, che non risulta essere stata appellata. Ne deriva che le difese spiegate sul punto dall'agente contabile appaiono inammissibili, attesa la definitività della pronuncia in ordine alla sua qualifica di contabile principale.

8. Il conto giudiziale in esame deve essere dichiarato irregolare sotto un duplice profilo evidenziato dal Magistrato designato. Esso risulta, infatti, errato per la discordanza tra i dati indicati nel giornale di cassa e quelli indicati nel conto giudiziale. I chiarimenti e le rettifiche fornite in giudizio dall'amministrazione sanitaria, consentono, infatti, a questo Collegio di valutarne la rilevanza da un punto di vista sostanziale e, quindi, di attestare la concordanza dei dati, per come rilevato dal Magistrato designato, ma non sono idonei a sanare la errata rappresentazione dei dati della gestione presenti nel conto giudiziale (che, come si è detto, riporta solo le riscossioni in contanti e non anche quelle a mezzo pos riportate nel giornale di cassa)

non avendo l'agente contabile provveduto a ripresentare il conto rettificato all'amministrazione e quest'ultima a parificarlo. A ciò si aggiunga che, a causa della mancata esibizione della documentazione richiesta sia dal Magistrato designato che da questo Collegio, con l'ordinanza collegiale istruttoria sopra richiamata, la gestione non può che essere ritenuta irregolare anche in ragione della carente rappresentazione dei dati contabili, derivante dall'omessa trasmissione delle fatture e/o delle ricevute fiscali, delle note di credito di eventuali rimborsi e dell'elenco degli esenti. Tale grave omissione non può essere addebitata all'agente contabile, considerata la evidente responsabilità dell'amministrazione sanitaria e del gestore informatico, che hanno disatteso un provvedimento del giudice contabile impedendo al signor Picchierri di documentare per intero la propria gestione. Pertanto, ancorché il conto giudiziale sia anche per tale ragione rappresentativo di una gestione irregolare, non si può addebitare all'agente contabile, a titolo di ammanco, l'intero importo della gestione in esame. Ciò che viceversa deve essere ulteriormente considerato irregolare e addebitato all'agente contabile a titolo di ammanco deriva dal parziale riversamento in tesoreria delle somme riscosse. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti, correttamente rappresentata dal Magistrato designato, che delle 47 ricevute di bonifico, attestanti il riversamento in tesoreria delle somme riscosse dall'agente contabile, 21 risultano illeggibili, sicché il signor Picchierri non ha fornito la prova dell'integrale riversamento di tali somme. Ne deriva che, in carenza di tale prova, il contabile deve essere ritenuto responsabile dell'ammanco, pari ad euro 55.977,49, corrispondente alla differenza tra il totale dell'importo riscosso, risultante dal conto giudiziale

	8	
	per l'importo di euro 127.424,23, e il totale delle somme che risultano	
	effettivamente riversate in tesoreria in forza di bonifici leggibili che attestano	
	l'effettivo riversamento delle somme riscosse, pari ad euro 71.446,74.	
	9. Ai sensi dell'art. 31, primo e quinto comma, c.g.c., le spese seguono la	
	soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale a margine.	
	P.Q.M.	<div> <div> NOTA SPESE Giudizio di conto 23097 FOGLIO IMPORTO ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 295/2021 1 € 16,00 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 48,00 3 ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 321/2021 1 € 16,00 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 48,00 3 ORIGINALE SENTENZA n. 69/2022 € 48,00 3 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 144,00 9 ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 295/2021-1 1 € 16,00 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 48,00 3 ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 525/2023 1 € 16,00 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 48,00 3 ORIGINALE ORDINANZA N. 76/2024 € 32,00 2 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 96,00 6 ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA € 32,00 2 n. 3 copie predetto atto per uso notifica € 96,00 6 DIRITTI DI CANCELLERIA 151,20 € ORIGINALE SENTENZA € 32,00 2 FORMULA ESECUTIVA SENTENZA € 32,00 2 DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA 13,78 € TOTALE € 932,98 DICONSI EURO NOVECENTOTRENTADUE/98 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente </div> </div>
	la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n.	
	39339 e condanna l'agente contabile Francesco Picchierri al pagamento in	
	favore dell'IRCCS-INRCA Por di Cosenza dell'importo di euro 55.977,49, oltre	
	agli interessi legali come per legge fino al soddisfo. Condanna l'agente	
	contabile al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota	
	segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.	
	Il Relatore Il Presidente	
	Gianpiero D'Alia Domenico Guzzi	
	Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
	Depositato in data 14/03/2025	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	Firmato digitalmente	